

## **PS12618 - BLUPARK-CREDIT CARD SURCHARGE**

*Provvedimento n. 31000*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2023

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazione e clausole vessatorie" (di seguito Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 31 luglio 2023, con cui è stato avviato il procedimento PS12618 nei confronti di BLUPARK S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LA PARTE**

1. BLUPARK S.r.l. in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del consumo (di seguito anche BLUPARK o il Professionista o la società).

La società svolge attività di vendita di carburanti al dettaglio in qualità di distributore indipendente, nonché attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, lubrificanti per autotrazione, combustibili per riscaldamento e riparazioni meccaniche.

### **II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

2. Il procedimento concerne la previsione e l'applicazione di maggiorazioni di prezzo a seconda dello strumento di pagamento prescelto dal consumatore per l'acquisto di carburante presso la stazione di servizio/punto vendita localizzato a Loreo (RO), ove BLUPARK svolge la sua attività.

### **III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE**

#### **1. L'iter del procedimento**

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, in particolare delle informazioni trasmesse dalla Guardia di Finanza in data 5 luglio 2023<sup>1</sup>, è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio n. PS12618 volto a verificare la sussistenza di condotte in possibile violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo.

4. Il professionista ha avuto accesso al fascicolo in data 9 agosto 2023, a seguito di istanza presentata in pari data.

5. In data 14 settembre 2023 il professionista ha trasmesso una memoria difensiva ed ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento<sup>2</sup>.

6. Il 3 ottobre 2023<sup>3</sup> è stata formulata una richiesta di informazioni a cui il professionista ha risposto con comunicazione del 6 ottobre 2023<sup>4</sup>.

7. Il 6 ottobre 2023 è stata inviata alla Parte la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento<sup>5</sup>.

8. In data 26 ottobre 2023 è pervenuta una comunicazione difensiva del professionista<sup>6</sup>.

#### **2. Le evidenze acquisite**

9. Dalle informazioni agli atti, in particolare dai documenti trasmessi dalla Guardia di Finanza in data 5 luglio 2023<sup>7</sup>, emerge che BLUPARK applica ai consumatori una variazione di prezzo, consistente in un incremento di 0,02 euro/litro per l'acquisto di carburante in caso di pagamento tramite carta di credito, quindi addebitando ai consumatori spese aggiuntive in relazione all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

---

<sup>1</sup> [Comunicazione della Guardia di Finanza del 5 luglio 2023, prot. 58271.]

<sup>2</sup> [Memoria di Blupark S.r.l. pervenuta in data 14 settembre 2023, prot. 74028.]

<sup>3</sup> [Richiesta informazioni del 3 ottobre 2023, prot. 78953.]

<sup>4</sup> [Comunicazione di Blupark S.r.l., pervenuta in data 6 ottobre 2023, prot. 79873.]

<sup>5</sup> [Comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria inviata il 6 ottobre 2023, prot. 79908.]


<sup>6</sup> [Memorie finali di Blupark S.r.l. pervenute in data 26 ottobre 2023, prot. 87189.]

<sup>7</sup> [Cfr. comunicazione del 5 luglio 2023 prot. 58271.]

10. L'evidenza dell'esistenza e della applicazione da parte della Società di tale *credit card surcharge* emerge, in primo luogo, nella parte superiore delle colonne di sostegno dei distributori di carburante ove sono affissi dei fogli stampati che indicano l'applicazione di un incremento di 0,02 €/lt, qualora il consumatore utilizzi una carta di credito ai fini dell'acquisto.

In secondo luogo, la richiesta di tale importo aggiuntivo è riportata mediante un apposito cartello collocato sulla sinistra del *box* ove viene effettuato il pagamento (vedi foto 1<sup>8</sup>). Tale cartello reca la seguente dicitura: "ATTENZIONE VARIAZIONE PREZZI", seguita dall'affermazione, con caratteri più piccoli, "VARIAZIONE PREZZI PER SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE CARTE BANCARIE". Più in basso si legge "circuito CARTE DI CREDITO" e compaiono i loghi dei principali circuiti, quali VISA, MASTERCARD, MAESTRO, CARTA SÍ nonché l'indicazione "+0,02 €/Lt".

Foto 1 -cartellonistica




11. È stato inoltre riscontrato che l'importo aggiuntivo pari a 0,02 euro/litro è concretamente riscosso dal professionista in caso di utilizzo di carta di credito da parte del consumatore. Infatti, risulta agli atti copia di uno scontrino emesso da BLUPARK S.r.l. a seguito del rifornimento di carburante<sup>9</sup>. In tale ricevuta, datata 26 giugno 2023, compaiono più voci, tra le quali il prezzo, l'IVA, l'imponibile e il "Servizio con circuito Visa e Mastercard + 0,02 €/Lt" (vedi foto 2)<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> [Cfr. allegato n. 5 alla comunicazione della Guardia di Finanza del 5 luglio 2023 prot. 58271. ]

<sup>9</sup> [Cfr. allegato n. 7 e 8 alla comunicazione della Guardia di Finanza del 5 luglio 2023 prot. 58271.]

<sup>10</sup> [Cfr. comunicazione del 5 luglio 2023 sopra citata e relativi allegati.]

Foto 2 – scontrino



12. Al riguardo, rileva evidenziare che la stessa BLUPARK ha confermato l'applicazione di 0,02 euro/litro in caso di utilizzo di carta di credito in fase di pagamento. Nella memoria, pervenuta in data 14 settembre 2023<sup>11</sup>, il professionista ha infatti espressamente riconosciuto la differenza di prezzo applicata a seconda della modalità di pagamento prescelta, affermando che essa è chiaramente pubblicizzata nei cartelli presenti nella stazione di servizio e che "si ricava altresì dall'esame degli scontrini in atti ed allegati al verbale del sopralluogo del 26.06.2023" della Guardia di Finanza.

#### IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

13. Nella memoria pervenuta in data 14 settembre 2023 e successivamente con la memoria del 26 ottobre 2023 il Professionista ha confermato l'applicazione di una differenza di prezzo a seconda del metodo di pagamento utilizzato, sostenendo al contempo di non aver previsto l'addebito di un supplemento pari a 0,02 euro/litro in caso di pagamento tramite carta di credito, quanto, piuttosto, di aver applicato in tal caso un "minor sconto".

14. Nella memoria citata, il professionista conferma che la differenza di prezzo imposta a seconda dell'utilizzo del metodo di pagamento utilizzato, è, a tutt'oggi, applicata e precisa che "lo sconto di 2 centesimi per il pagamento cash e bancomat è rimasto sempre inalterato fino ad oggi a partire dal settembre 2018".

In particolare, BLUPARK avrebbe previsto uno "sconto supplementare" per i clienti che, utilizzando pompe in modalità self service pagano tramite cash o pagobancomat, mentre per l'acquisto di carburante tramite carta di credito tale "sconto supplementare" non sarebbe previsto.

15. Il professionista ha affermato di aver adottato la politica di applicare una differenziazione di prezzo, corrispondente a 0,02 euro/litro nel caso di pagamento con carte di credito rispetto al pagamento tramite cash e bancomat, a decorrere dal 2018 e che la stessa è attualmente ancora adottata.

<sup>11</sup> [Cfr. memoria del professionista pervenuta in data 14 settembre 2023, prot. 74028.]



Il professionista ha inoltre evidenziato che tale differenza di prezzo, applicata a seconda delle modalità di pagamento, sarebbe chiaramente indicata nella cartellonistica presente nella stazione di servizio e corrisponderebbe agli importi indicati negli scontrini acquisiti agli atti.

Infine, BLUPARK ha precisato che l'utilizzo delle carte di credito rappresenterebbe il metodo di pagamento meno diffuso e ha comunicato di aver incassato, nel periodo 2018-30 settembre 2023 un importo complessivo di circa 43.000 euro connesso all'applicazione della cifra suddetta in caso di pagamento tramite carta di credito.

**16.** BLUPARK afferma *"di aver scelto, di applicare all'interno dell'area di rifornimento delle differenziazioni di prezzo, a seconda della tipologia di erogazione che accetta o meno un certo servizio di pagamento.*

*Nello specifico, vi è una modalità di erogazione che attiva sistemi di pagamento tramite carte di credito con circuito Visa e Mastercard, e un'altra modalità che è collegata a sistemi di pagamento tramite contante e carte del circuito nazionale Pagobancomat. Al riguardo, occorre poi precisare che il cliente, prima di procedere con il rifornimento, sceglie la modalità di erogazione in self service, che a sua volta permette al consumatore di selezionare fra le diverse modalità di pagamento disponibili quella preferita, consentendo così a quest'ultimo di scegliere in piena autonomia e con consapevolezza - i prezzi applicati per le diverse tipologie di erogazione sono chiaramente indicati in cartelli appesi nelle colonne prospicienti alle pompe - quella che più risponde alle proprie esigenze senza avere "sorprese" all'atto della corresponsione del dovuto. Peraltro, il diverso prezzo applicato (pieno o scontato) a seconda della modalità prescelta risulta anche indicato nello scontrino rilasciato al cliente, e ciò in un'ottica di massima trasparenza".*

**17.** Infine, il professionista ha rilevato che il caso PS/11698 "... avviato a seguito della segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza di Loreo del 20.02.2020, è stato archiviato nell'adunanza del 03.03.2021 in quanto l'Autorità Garante ha riscontrato che, avendo l'operatore dato seguito all'invito trasmesso dal responsabile del procedimento in data 27 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Regolamento, i profili di possibile illiceità della condotta commerciale oggetto di indagine sono stati rimossi (cfr. docc. 1, 2, 3 e 4)".

## V. VALUTAZIONI

**18.** In premessa si osserva che l'intervento di *moral suasion* richiamato dal professionista sul caso PS/11698 era stato avviato dall'Autorità proprio per l'illiceità della condotta consistente nella maggiorazione di prezzo connessa all'uso di moneta elettronica; il caso è stato archiviato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del Regolamento, a fronte della dichiarazione della Società di aver modificato la condotta oggetto della *moral suasion* rimuovendo i costi aggiunti addebitati ai consumatori finali.

La segnalazione della Guardia di Finanza, inviata in data 5 luglio 2023, ha evidenziato - in contrasto con quanto dichiarato dal professionista nell'intervento di *moral suasion* - che la condotta non è effettivamente cessata. Le acquisizioni in atti, pertanto, hanno dato luogo all'avvio al presente procedimento istruttorio PS12618.

**19.** Il procedimento in esame concerne l'illiceità della condotta posta in essere da BLUPARK S.r.l., consistente nella previsione e applicazione di una maggiorazione di prezzo a seconda dello strumento di pagamento prescelto per l'acquisto di carburante presso la stazione di servizio localizzata a Loreo (RO).

**20.** Dalle evidenze acquisite nel corso del procedimento risulta, infatti, la previsione di una variazione di prezzo, consistente in un incremento di 0,02 euro/litro in caso di pagamento tramite carta di credito, addebitando quindi ai consumatori spese aggiuntive in relazione all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

Dalla documentazione in atti risulta l'esistenza di tale maggiorazione come espressamente riportato nella cartellonistica presso i distributori BLUPARK, ove si legge *"VARIAZIONE PREZZI PER SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE CARTE BANCARIE"* e più in basso *"circuito CARTE DI CREDITO"* con l'indicazione *" + 0,02 €/Lt"*.

**21.** Inoltre, dalle informazioni acquisite dalla stessa Società emerge che l'importo in aumento del prezzo di 0,02 euro/litro in caso di utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito dei principali circuiti, quali VISA, MASTERCARD, MAESTRO, CARTA SÍ, è stato effettivamente e costantemente applicato come è provato dallo scontrino agli atti e come confermato dalla parte.

**22.** Tale condotta integra una violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo in quanto l'addebito di costi ulteriori, in caso di pagamento tramite carta di credito, impone ai consumatori spese supplementari direttamente connesse all'uso di detti strumenti di pagamento.

**23.** In particolare la previsione di un costo – così come chiaramente indicato presso la stazione ove BLUPARK svolge la sua attività – pari a 0,02 euro/litro e la relativa concreta applicazione di tale costo a carico dei consumatori integra una violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo, che vieta l'imposizione ai consumatori di spese per l'uso di determinati strumenti di pagamento. Il divieto di cui all'articolo 62 è assoluto, in quanto nel recepire la direttiva n. 2015/2366, c.d. *"PSD2"*, con il D. Lgs. 15 dicembre 2017 n. 218, il legislatore italiano non ha previsto eccezioni a tale divieto<sup>12</sup>.

**24.** Al riguardo, contrariamente a quanto affermato da BLUPARK secondo cui l'applicazione di uno sconto per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento sarebbe conforme alla normativa vigente, si osserva che l'articolo 2,

---

<sup>12</sup> [Cfr. l'art. 2, comma 3, lett. d), del D.Lgs. 218/2017, che modifica il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 11/2010 disponendo che *"Il beneficiario non può applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento"*.]

comma 3 del D. Lgs. 218/17 citato ha abrogato la norma (articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 11/2010) che prevedeva la possibilità di applicare una riduzione del prezzo per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento<sup>13</sup>.

**25.** Il divieto di cui all'articolo 62 prescinde dalla natura e/o qualifica della differenza richiesta dal venditore in caso di pagamento tramite carta di credito, vietando qualunque differenziazione del prezzo del bene/servizio in funzione della scelta del consumatore tra uso di contanti o di moneta elettronica (carta di credito). Ai sensi di tale disposizione, in particolare, è infatti stabilito che i professionisti *"non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti"*.

**26.** La circostanza richiamata da BLUPARK che il consumatore risulterebbe debitamente informato in merito ai prezzi applicati attraverso una chiara cartellonistica non rileva nel caso di specie, in quanto l'applicazione di per sé di sovrapprezzi connessi all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, c.d. *credit card surcharge*, è da ritenersi in violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo indipendentemente dalle modalità di rappresentazione degli stessi<sup>14</sup>.

**27.** Dal punto di vista fattuale la documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza, in particolare le indicazioni presenti sulla cartellonistica sopra richiamata, così come lo stesso scontrino di pagamento rilasciato al consumatore, dimostrano chiaramente come l'importo di 0,02 euro/litro - indicato testualmente *" + 0,02 €/Lt"* - si aggiunga al prezzo del carburante nel caso di utilizzo di una carta di credito ai fini del pagamento del carburante. Tale condotta integra, quindi, una violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo.

## VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

**28.** Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

**29.** In ordine alla quantificazione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**30.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nel caso in esame: *i)* della dimensione economica del Professionista, preso atto che dai dati trasmessi dal professionista nell'ultimo bilancio disponibile (2021)<sup>15</sup> risulta un fatturato pari a 7 milioni di euro e che il MOL, relativo al medesimo periodo di esercizio, corrisponde a circa 40.000 euro<sup>16</sup>; *ii)* della diffusione della condotta, essendo suscettibile di raggiungere potenzialmente un numero considerevole di consumatori quantomeno a livello provinciale e avendo impatto sull'obiettivo comunitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti; *iii)* dello specifico pregiudizio nei confronti dei consumatori, considerato il totale dell'incasso complessivo, pari a circa 43.000 euro<sup>17</sup>, realizzato al netto di IVA dal professionista per l'applicazione della maggiorazione dello 0,02 euro/litro in caso di utilizzo di carte di credito nel periodo considerato (dal 2018 ad oggi).

**31.** Relativamente alla durata della violazione, risulta che la stessa è stata posta in essere quanto meno dal 2018 ed è attualmente in corso<sup>18</sup>.

**32.** Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, applicabile a BLUPARK S.r.l., nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro);

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta di cui al punto II consistente nella previsione e applicazione di costi per l'uso di determinati strumenti di pagamento, risulta in violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo;

<sup>13</sup> [In particolare, l'art. 2, comma 3, lett. d), del d.lgs. 218/17 ha abrogato il comma 3 dell'art. 3 del d.lgs. 11/2010 che recitava: "Il prestatore di servizi di pagamento consente al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento compreso nell'ambito d'applicazione del presente decreto". Cfr. inoltre Consiglio di Stato, VI, 18 novembre 2021, n. 07702, PS10772 – "Edreams-Servizi Turistici on line", Consiglio di Stato, VI, 18 novembre 2021, n. 7703, PS10767 – "Opodo-Servizi Turistici on line".]

<sup>14</sup> [Cfr. Consiglio di Stato, VI, 18 novembre 2021, n. 07702, PS10772 – "Edreams-Servizi Turistici on line".]

<sup>15</sup> [Cfr. memoria del professionista pervenuta in data 14 settembre 2023, prot. 74028, all. 19.]

<sup>16</sup> [Cfr. memoria del professionista pervenuta in data 14 settembre 2023, prot. 74028, all. 20.]

<sup>17</sup> [Cfr. informazioni trasmesse dal professionista il 6 ottobre 2023, prot. 79873. ]

<sup>18</sup> [Cfr. memoria del professionista pervenuta in data 14 settembre 2023 sopra citata.]

## DELIBERA

a) che la condotta di cui al paragrafo II del presente provvedimento, posta in essere dalla società BLUPARK S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una condotta in violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo e ne vieta l'ulteriore continuazione;

b) di irrogare alla società BLUPARK S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro);

c) che la società BLUPARK S.r.l. comunichi all'Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente procedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 milioni di euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*